

(N. 1400)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 1985

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, recante proroga del termine previsto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, relativo alla presentazione dell'istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di prevenzione incendi

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 7 dicembre 1984, n. 818, ha inteso superare, temporaneamente, gli inconvenienti provocati dalla onerosità, sia sotto il profilo tecnico che economico, degli adempimenti prescritti dalla vigente normativa in tema di rilascio (o rinnovo) del certificato di prevenzione incendi per l'esercizio (o la prosecuzione) di determinate attività (turistiche, industriali, sanitarie, scolastiche, ricreative, culturali, eccetera) che, potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità, sono soggette ai controlli dei comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Infatti, le procedure previste dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, richiedono, nella gran parte dei casi, ai titolari delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi (di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982) complessi adempimenti, col frequente ricorso a ripetuti accertamenti, sopralluoghi e supplementi di documentazione e di istruttoria, che comportano l'allungamento dei tempi tecnici durante i quali l'attività interessata non può essere ini-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ziata o proseguita se non in condizioni di irregolarità, con tutte le evidenti implicazioni sul piano delle responsabilità e in condizioni di obiettivo pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Per far fronte a tale critica situazione la citata legge n. 818 del 1984 ha previsto — limitatamente alle attività esistenti alla data di entrata in vigore della stessa legge — una particolare disciplina (peraltro già applicata in precedenza per gli esercizi alberghieri con legge 18 luglio 1980, n. 406) intesa a regolare l'attuazione graduale delle misure di prevenzione incendi fino al raggiungimento dell'osservanza totale delle stesse, con ciò garantendo una equilibrata considerazione delle esigenze proprie di attività socialmente rilevanti, nei limiti della loro compatibilità con l'imprescindibile tutela dell'incolumità pubblica.

In tale ottica, l'articolo 1 della legge n. 818 del 1984, nel ribadire la validità delle vigenti norme in tema di prevenzione e vigilanza antincendi, prevede, nell'attesa del rilascio del prescritto certificato di prevenzione incendi, l'obbligo di inoltrare domanda per ottenere il « nullaosta provvisorio », valido tre anni.

L'istanza, *ex ultimo comma* dello stesso articolo, deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto che, *ex articolo 2, primo comma*, stabilisce le misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, al fine di non incorrere nelle sanzioni di cui all'articolo 5 della legge n. 818 del 1984 (arresto sino ad un anno o ammenda da lire 500.000 a lire 5 milioni).

Tale decreto, emanato dal Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985 e pubblicato

nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985, fa sì che i menzionati sessanta giorni vengano a scadere il 21 giugno 1985.

Proprio in merito alla imminente, prossima scadenza del termine per la presentazione dell'istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio, viene ripetutamente rappresentata da parte di associazioni di categoria, di enti pubblici e privati, l'assoluta impossibilità di conformarsi alle prescrizioni antincendio.

Da più parti vengono evidenziate le serie difficoltà incontrate, in special modo dalle pubbliche amministrazioni tenute a portare a termine le particolari procedure per l'affidamento dei lavori di adeguamento conseguenti alle direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, di cui al menzionato decreto ministeriale 8 marzo 1985.

Al fine di non vanificare gli intenti della legge n. 818 del 1984, il presente decreto accorda un congruo differimento al 31 dicembre 1985 dell'attuale termine per la presentazione delle istanze per il rilascio del nullaosta provvisorio, allo scopo di evitare che, in caso di omissione, i titolari delle attività interessate incorrano nelle sanzioni dianzi citate, previste dall'articolo 5 della legge n. 818.

Conclusivamente, l'articolo 1 intende dare maggior respiro ai titolari per « sanare » le attuali situazioni di emergenza e precarietà, scongiurando, al tempo stesso, la paventata paralisi di determinati settori produttivi socialmente rilevanti ed i conseguenti, negativi riflessi di ordine sociale ed economico sotto il profilo occupazionale.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, relativo alla presentazione dell'istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di prevenzione incendi.

Decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 21 giugno 1985.

Proroga del termine previsto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, relativo alla presentazione dell'istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di prevenzione incendi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'esecuzione delle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985, al fine di evitare l'interruzione delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, è sostituito dal seguente:

« Nell'attesa del rilascio del certificato di cui ai precedenti commi, i titolari delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare, entro il 31 dicembre 1985, istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui al successivo articolo 2 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1985.

PERTINI

CRAXI — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI